🤽 Consiglio Regionale del Veneto I del 01/08/2016 CRV

Prot.: 0018527

Titolario 2.6 CRV spc-UPA






2 9 LUG. 2016

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 173



INTERVENTI URGENTI VOLTI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PFAS SUL TERRITORIO REGIONALE

Relazione:

Come è noto, il fenomeno dell'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque superficiali e sotterranee nel territorio regionale e le conseguenti iniziative finalizzate alla tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente è costantemente alla attenzione della Regione del Veneto e dei sui organi.

In merito a tale fenomeno sono stati resi noti i dati del bio-monitoraggio ambientale condotto dall'Istituto superiore di sanità nell'area interessata dall'inquinamento su un campione di 507 cittadini ed è emersa una concentrazione media nella zona definita "esposta" pari a 12 nanogrammi di Pfoa per grammo di siero contro un valore medio nazionale nelle zone non esposte pari a circa un nanogrammo di Pfoa ogni grammo siero, con punte di 70 nanogrammi di Pfoa per grammo di siero nei campioni prelevati dai comuni di Brendola, Sarego, Lonigo e Montecchio Maggiore, e 5 nanogrammi di Pfoa per grammo di siero nei campioni prelevati dai comuni di Sovizzo, Creazzo e Altavilla Vicentina;

Si tratta, quindi, di un fenomeno che merita un intervento legislativo ad hoc. È per questo che il presente progetto di legge indica alcune azioni che la Regione del Veneto può attivare in merito. Nello specifico, gli interventi proposti si articolano:

- in iniziative di assistenza e tutela legale a favore delle persone interessate dal fenomeno preordinata al ristoro anche in forma specifica dei pregiudizi patiti:
- in contributi per il campionamento, l'analisi e il trattamento dell'acqua prelevata dai pozzi ad uso privato e in particolare contributi per:
 - a) contributi per la dotazione di strumenti per il prelievo e per le analisi finalizzate alla rilevazione della presenza di sostanze perfluoro-alchiliche:
 - b) contributi per la installazione di apparecchiature di assorbimento e/o filtrazione dell'acqua per l'abbattimento della presenza di sostanze perfluoro-alchiliche, secondo le migliori tecnologie disponibili;
 - c) contributi per consentire l'allacciamento alla rete acquedottistica a seguito della rilevazione nei pozzi privati di concentrazioni di sostanze perfluoroalchiliche superiori ai valori di performance obiettivo;
- nella promozione della stipula di convenzioni tra i comuni inquinati e l'ARPAV per la fornitura ai soggetti coinvolti di servizi di analisi delle acque prelevate per il rilevamento della presenza di sostanze perfluoro-alchiliche, con una tariffa ridotta del 70% rispetto a quella regionale,
- in iniziative finalizzate alla tutela della salute attraverso apposito screening clinico e l'esenzione a favore della popolazione residente nei territori interessati, dal pagamento del ticket relativo agli esami clinici da effettuarsi;
- in un piano straordinario di interventi per la sostituzione degli acquiferi interessati da contaminazione di sostanze perfluoro-alchiliche.

L'impegno finanziario richiesto per la realizzazione degli interventi di cui al presente progetto di legge è di 2.300.000 euro per l'anno 2016 così ripartiti:

- euro 300.000 per le iniziative di tutela legale;
- euro 1.000.000 per iniziative di campionamento, analisi e trattamento dell'acqua prelevata dai pozzi ad uso privato;
- euro 1.000.000 per iniziative finalizzate alla tutela della salute.

Va, infine, precisato che le risorse necessarie alla realizzazione del piano straordinario di interventi per la sostituzione degli acquiferi interessati da contaminazione di sostanze perfluoro-alchiliche, trovano copertura finanziaria con il ricorso a finanziamenti nelle forme di cui all'art. 25 della legge regionale n. 39 del 2001 ("Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione") e cioè attraverso mutui o prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente.

INTERVENTI URGENTI VOLTI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PFAS SUL TERRITORIO REGIONALE

Art. 1 - Finalità

- 1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi statutari di responsabilità nell'utilizzo delle risorse naturali e di garanzia del diritto all'accesso all'acqua potabile e di tutela della salute pubblica, e al fine di garantirne effettività, interviene con la presente legge con misure finalizzate alla rimozione dei fattori di rischio per la salute delle persone, che rileva anche quale interesse della collettività, derivanti dalla presenza in aree del territorio regionale di sostanze perfluoro-alchiliche nelle acque destinate al consumo umano, nonché al perseguimento delle responsabilità connesse alla loro immissione nell'ambiente.
- 2. Il territorio interessato dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano è individuato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1517 del 29 ottobre 2015, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione del Veneto n.107 del 10 novembre 2015, e dai successivi atti deliberativi della Giunta Regionale che dovessero portare alla definizione di una mappatura più precisa dei territori interessati, con differente gradazione del rischio, alla luce dei risultati del biomonitoraggio e attraverso la ricostruzione della filiera idropotabile, anche alla luce dei dati disponibili sulle captazioni autonome e dei dati sulle matrici ambientali.

Art. 2 - Iniziative di tutela legale

- 1. La Giunta regionale ha facoltà di concedere sostegno, anche finanziario, finalizzato all'assistenza legale alle persone fisiche e persone giuridiche residenti nei territori interessati dalla contaminazione delle sostanze perfluoro-alchiliche, preordinata al ristoro anche in forma specifica dei pregiudizi patiti.
- 2. Con provvedimento della Giunta regionale sono specificati presupposti, condizioni e modalità di erogazione del sostegno finanziario di cui al precedente comma 1 e al comma 1 dell'art. 6.
- 3. La Giunta regionale ha altresì facoltà di costituirsi in giudizio, nelle forme e ove ricorrano le condizioni previste dall'ordinamento, in tutti i procedimenti avanti ad ogni organo giurisdizionale di cui la Regione sia formalmente notiziata, esperiti da Enti pubblici, persone fisiche e loro comitati ed associazioni che si assumano lesi per effetto della immissione nell'ambiente di sostanze perlfluoro-alchiliche, nonché a intraprendere autonome iniziative giurisdizionali per la tutela dei diritti e degli interessi facenti capo alla Regione e di quelli la cui cura e protezione è rimessa dalla Costituzione alla competenza dell'amministrazione regionale. La Giunta regionale riferisce a cadenza periodica annuale alla competente commissione consiliare in ordine alle avvenute costituzioni in giudizio e alle altre iniziative assunte dalla Regione.

Art. 3 - Contributi per iniziative di campionamento, analisi e trattamento dell'acqua prelevata dai pozzi ad uso privato

1. La Giunta regionale ha facoltà di concedere ai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di pozzi ad uso domestico potabile di cui all'art. 93 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici", dotati di apparecchi di misurazione dei consumi:

- a) contributi per la dotazione di strumenti per il prelievo e per le analisi finalizzate alla rilevazione della presenza di sostanze perfluoro-alchiliche;
- b) contributi per la installazione di apparecchiature di assorbimento e/o filtrazione dell'acqua per l'abbattimento della presenza di sostanze perfluoro-alchiliche, secondo le migliori tecnologie disponibili;
- c) contributi per consentire l'allacciamento alla rete acquedottistica a seguito della rilevazione nei pozzi privati di concentrazioni di sostanze perfluoroalchiliche superiori ai valori di performance obiettivo;
- 2. La Giunta regionale promuove altresì la stipula di convenzioni fra i Comuni dei territori interessati dagli sversamenti di PFAS, come individuati ai sensi della presente legge, e la Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) per la fornitura, a favore dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, di servizi di analisi delle acque prelevate per il rilevamento della presenza di sostanze perfluoro-alchiliche: a tali servizi si applica, sugli importi previsti dal tariffario regionale, una riduzione nella misura del 70 per cento.
- 3. La Giunta regionale dispone che Enti pubblici quali ospedali, scuole ed altre strutture che erogano acqua potabile per la collettività prevedano, se alimentati da pozzi, l'allacciamento alla rete acquedottistica che ne garantisce un maggiore profilo di sicurezza; tale misura dovrà essere attuata in prima istanza nei territori interessati dalla contaminazione e successivamente nei rimanenti territori della Regione.
- 4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce condizioni e modalità per l'ammissione ai contributi, attribuendo la precedenza agli interventi richiesti per prelievi, analisi e trattamento a valere sui pozzi insistenti nei territori come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge.

Art. 4 – Iniziative finalizzate alla tutela della salute

- 1. La Giunta regionale, nell'ambito dello studio epidemiologico previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 661 del 17 maggio 2016 e della presa in carico della popolazione esposta attraverso uno screening clinico a seguito dell'esposizione della popolazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche derivante prevalentemente dalle acque destinate al consumo umano, esenta la popolazione residente nei territori interessati dal pagamento del ticket relativo agli esami clinici da effettuarsi. Lo screening sulla popolazione potrà estendersi ad altre aree geografiche regionali a seguito di positività derivanti dalla disamina di altre matrici (alimenti, suolo, ecc.) di interesse per la salute della popolazione.
- 2. La Giunta regionale potrà deliberare, per la protezione della salute degli individui anche nell'accezione di interesse della collettività, ulteriori interventi che siano rispondenti o indotti dal principio di precauzione di cui all'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e di cui all'art 301 del D. Lgs. 152/2006.

Art. 5 - Piano straordinario di interventi per la sostituzione degli acquiferi interessati da contaminazione di sostanze perfluoro-alchiliche.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare un Piano straordinario ed urgente di interventi finalizzati alla sostituzione degli acquiferi interessati dalla contaminazione di sostanze perfluoro-alchiliche con altri acquiferi.

- 2. Il Piano viene definito in regime di accordo di programma con le competenti autorità statali al fine di fruire della ammissione a finanziamenti statali e comunitari oltreché di risorse regionali a ciò destinate.
- 3. Ai fini della attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma e dal Piano di cui al presente articolo, deve intendersi autorizzato, a valere sugli esercizi di riferimento e nel rispetto dei limiti alla contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, il finanziamento nelle forme di cui all'art. 25 della legge regionale n. 39 del 2001 ("Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione") delle relative spese di investimento per la quota parte di competenza regionale.

Art. 6 - Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 5 "Interventi per le famiglie" Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo quella della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 1 "Fondi di riserva" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.
- 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 6 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo quella della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 1 "Fondi di riserva" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.
- 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute" Programma 1 "Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei l.e.a." Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo quella della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 1 "Fondi di riserva" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.
- 4. Per gli esercizi successivi, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

INDICE

Art. 1 - Finalità	4
Art. 2 - Iniziative di tutela legale	
Art. 3 - Contributi per iniziative di campionamento, analisi e	
trattamento dell'acqua prelevata dai pozzi ad uso privato	4
Art. 4 – Iniziative finalizzate alla tutela della salute	
Art. 5 - Piano straordinario di interventi per la sostituzione degli	
acquiferi interessati da contaminazione di sostanze perfluoro-	
alchiliche	5
Art 6 - Norma finanziaria	